



Comune di
Sergnano



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO CON CAMPI DA CALCIO SITO PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE DI SERGNANO - VIA VALLARSA**

L'anno 2026, il giorno del mese di

TRA

il COMUNE DI SERGNANO, con sede in Piazza IV Novembre n°8, Sergnano C.F. e P.I. 0 0172790198, qui rappresentato dal Dott. Mauro Giroletti, che interviene nella presente convenzione in qualità di Sindaco pro – tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale indicata.

E

l'ASSOCIAZIONE/SOCIETA'

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° del, il Comune di Sergnano ha espresso atto di indirizzo per l'avvio di procedura ad evidenza pubblica per concessione strumentale dell'impianto sportivo con campi da calcio situato in Via Vallarsa;
- con Determinazione n° del responsabile dell'Area Affari Generali è stata pubblicata manifestazione di interesse per l'affidamento del suddetto impianto sportivo, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sergnano per il periodo dal _____ al _____ e approvata la bozza di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo;
- decorso il termine di pubblicazione, con Determina n° _____ del _____ è stata aggiudicata la concessione all'Associazione _____.

PRECISATO che:

- l'Art.33 Comma 7 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva;
- l'Amministrazione Comunale e l'Associazione/Società _____ intendono collaborare per promuovere la crescita armonica e civile della comunità locale nelle fasce d'età della fanciullezza, pre-adolescenza, adolescenza e giovanile;
- per le fasce d'età sopra citate, è intenzione dell'Amministrazione Comunale favorire la pratica sportiva quale formazione educativa delle giovani generazioni;
- le finalità menzionate coincidono con le attività svolte dall'Associazione/Società _____, oggetto di fattiva e reciproca collaborazione nell'ambito delle rispettive fasce d'età;
- risulta opportuno definire una convenzione per la gestione degli impianti calcistici di proprietà comunale, da parte di soggetti sociali ed educativi quali l'Associazione/Società _____, che accetta e sottoscrive il presente accordo.

TUTTO QUANTO PREMESSO fra i sopraccitati soggetti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Sergnano affida in concessione alla Associazione/Società con sede a in Via (di seguito Concessionario), che accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale con campi da calcio sito presso il Centro Sportivo di Sergnano in Via Vallarsa. L'impianto sportivo è identificato al catasto FOGLIO 11 – MAPP. 254 SUB. 501 (campo da calcio + tribuna); FOGLIO 11 – MAPP. 394 – SUB. 501 (spogliatoi).
2. L'impianto sportivo si compone di n°3 campi di calcio completi di tribune e spogliatoi, con annessi servizi igienici e un locale ad uso magazzino.
3. Gli immobili della struttura principale sono costituiti da:

- n°2 spogliatoi calcio (atleti locali e ospiti) con i rispettivi servizi igienici e locali docce ad uso esclusivo del gestore;
 - n°2 spogliatoi calcetto / altri campi (atleti locali e ospiti) con i rispettivi servizi igienici e locali docce, di cui n°1 spogliatoio dal 15 Aprile al 15 Ottobre in cogestione al gestore del Bar del Centro Sportivo Comunale per le attività di Tennis e Calcetto;
 - n°1 locale sede società sportiva con annesso servizio igienico;
 - n°2 spogliatoi arbitri con annessi servizi igienici e docce;
 - n°1 locale spogliatoio/infermeria con annesso servizio igienico;
 - n°2 depositi materiali sportivi;
 - n°2 vani impianti.
4. La concessione ha per oggetto la gestione degli impianti per le finalità sportive e sociali previste dalla normativa vigente. E' fatto divieto di utilizzare gli impianti per scopi diversi da quelli stabiliti nel presente atto, fatte salve specifiche manifestazioni sportivo-culturali o casi eccezionali, previa espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.
 5. L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il quale è noto al Concessionario che ne ha preso atto, come risulta dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti in data/...../....., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
 6. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente nello stato in cui si trova e nel rispetto della sua destinazione d'uso. È fatto divieto assoluto apportare qualsiasi modifica di destinazione d'uso dei locali e degli impianti in argomento. Qualora il Concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività una modifica agli impianti e alle strutture, anche di carattere migliorativo, questa deve essere sempre preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale con proprio atto e realizzata secondo le normative di riferimento, a cura e spese del Concessionario.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata di 5 (cinque) anni e decorre dal giorno 01.07.2026 e fino al giorno 30.06.2031, data in cui scadrà di pieno diritto di gestione, con possibilità di proroga alle medesime condizioni, qualora ciò si rendesse necessario, nelle more dello svolgimento della successiva selezione e per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.
2. L'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il Concessionario, per motivi di pubblica utilità o sicurezza.

ART. 3 - CANONE

1. Al fine di favorire una migliore gestione del bene, evitare ammaloramenti e favorire la pratica sportiva, non è previsto canone di locazione per la gestione dell'impianto sportivo.
2. L'affidamento rimane oneroso sotto il profilo sostanziale poiché il gestore assume a proprio carico i costi di manutenzione ordinaria, pulizia, custodia e le utenze, salvo quanto previsto dal successivo Art.8 della presente convenzione.

ART. 4 - USO E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'impianto per proprie manifestazioni, eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il Concessionario, secondo modalità che non ostacolino la programmazione sportiva. Per lo svolgimento di tali iniziative nulla sarà dovuto dal Comune, salvo l'indennizzo

dei danni eventualmente arrecati alle dotazioni strumentali di proprietà del Concessionario. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo sull'entità dell'indennizzo, prevale la quantificazione operata dal concedente. La responsabilità delle manifestazioni e degli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale ricade sul Comune di Sergnano.

2. È nulla la cessione a terzi dell'impianto e delle strutture in concessione da parte del Concessionario.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in merito a:
 - adempimenti dovuti a normative fiscali;
 - acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie e a carattere straordinario;
 - sorveglianza e custodia dell'intero complesso;
 - gestione della sicurezza.
2. Il Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva.
3. Il Concessionario può svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, iniziative ovvero eventi, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale da richiedere con un congruo termine di anticipo. Il rilascio di tale autorizzazione è tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti circa la coerenza delle iniziative con i fini istituzionali dell'Ente. Il Concessionario può effettuare pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto delle norme in materia.
4. Il Concessionario si impegna a non consentire l'accesso all'impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità. Il Concessionario, quindi, si impegna a farsi carico di tutte le misure, i controlli, le verifiche periodiche sugli impianti, attrezzature antincendio e di tutte le misure organizzative per la gestione dell'attività nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. A questo scopo il Concessionario dovrà nominare un soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la gestione e conduzione dell'impianto, che potrà anche avvalersi per ciò della collaborazione di consulenti esterni in materia di sicurezza. Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale, oltre che agli Enti preposti al controllo delle normative di sicurezza.
5. Il Concessionario garantisce, nel limite della programmazione delle proprie attività, l'utilizzo dell'impianto alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Sergnano.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna a:
 - mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione provvedendo alle manutenzioni ordinarie del bene e a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, adottando tutti i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori, degli atleti tesserati e di chi opera al suo interno;
 - concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzati dall'Amministrazione Comunale;

- garantire, a proprie spese e con propri mezzi e personale, la pulizia di tutti gli spazi affidati in concessione, la gestione e la manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti di qualsiasi tipo;
- concedere n°1 spogliatoio calcetto nel periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre, in ogni anno della durata della presente convenzione, in cogestione al gestore del Bar del Centro Sportivo Comunale per le attività dei campi di Tennis e Calcetto e per l'utilizzo degli stessi da parte della cittadinanza: a tal fine viene redatto un accordo tra le parti, da depositare all'Ufficio Tecnico del Comune di Sergnano entro 30 (trenta) giorni dalla firma della presente convenzione, tra il Concessionario ed il gestore del Bar del Centro Sportivo Comunale per disciplinare responsabilità e operatività del periodo di cogestione.

2. Sono a carico del Concessionario:

- le spese necessarie per pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
- gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- le spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas), spese telefoniche, tassa rifiuti, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto, salvo quanto previsto dal successivo Art.8 della presente convenzione.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SERGNANO

- 1.** Resta a carico del Comune di Sergnano la manutenzione straordinaria dell'impianto, come previsto dalle normative vigenti. La manutenzione straordinaria comprende esclusivamente:
 - interventi strutturali e ampliamento dell'impianto sportivo;
 - rifacimento della copertura delle strutture;
 - interventi di riparazione strutturale degli spogliatoi, delle tribune e degli altri locali annessi;
 - sostituzione integrale manto erboso dei campi da calcio;
 - sostituzione/riqualificazione degli impianti di illuminazione dei campi da gioco;
 - sostituzione integrale di caldaie, impianti elettrici, impiantistica varia, serramenti e altre attrezzature non riparabili per via ordinaria.

Tutto quanto non ricompreso nel presente elenco è da ritenersi manutenzione ordinaria a carico del Concessionario.
- 2.** Qualora nel corso della gestione si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria o l'acquisto di attrezzature integrative urgenti, il Concessionario ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Comune di Sergnano. Nessuna spesa potrà essere sostenuta autonomamente dal Concessionario, con successiva richiesta di rimborso, salvo espressa e preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, che ne valuterà la pertinenza e la copertura finanziaria. Le riparazioni di attrezzature non imputabili a incuria o a uso improprio da parte del Concessionario potranno essere sottoposte all'esame dell'Amministrazione Comunale per le determinazioni di competenza. Resta inteso che la manutenzione ordinaria e la custodia dei beni rimangono a totale carico e responsabilità del Concessionario.
- 3.** L'Amministrazione Comunale si riserva sempre la possibilità di ordinare la rimozione di manufatti non autorizzati o il ripristino dei luoghi.

4. In occasione di manutenzioni straordinarie o comunque modificazioni o miglioramenti eseguiti dal Comune, non spetta al Concessionario alcun indennizzo o risarcimento del danno per la temporanea impossibilità di utilizzo del bene.

ART. 8 – SUPPORTO FINANZIARIO COMUNALE

1. Secondo quanto stabilito dall'Art.33 Comma 7 della Costituzione della Repubblica Italiana, al fine di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva, di dare concreto sostegno alla pratica nello sport delle giovani generazioni e di promuovere iniziative educative di particolare interesse per l'intera comunità, l'Amministrazione Comunale si impegna a provvedere al pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, gas), nel caso in cui il Concessionario abbia squadre iscritte nelle competizioni ufficiali del settore giovanile (con atleti fino ai 21 anni d'età) nelle seguenti modalità:
 - nella misura del pagamento del 50% delle suddette utenze qualora il Concessionario abbia da una a tre squadre giovanili iscritte;
 - nella misura del 100% qualora il Concessionario abbia un numero superiore a tre squadre iscritte ai campionati giovanili di riferimento.
2. Tale supporto finanziario indiretto è quantificabile mediamente in € 33.000,00 annui, finanziato da apposito capitolo di spesa del Bilancio Comunale.

ART. 9 - CONTROLLI ISPETTIVI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accesso all'impianto in qualsiasi momento per scopi ispettivi e/o per interventi di manutenzione di propria competenza, al fine di verificare il perdurare delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Il Concessionario dovrà depositare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo oppure entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno fiscale il bilancio d'esercizio o scrittura contabile analoga in relazione alla forma societaria adottata con lo scopo di rendere trasparente la raccolta e l'impiego delle risorse finanziarie connesse all'utilizzo del bene pubblico.
3. Il Concessionario dovrà depositare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo oppure entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno fiscale, l'inventario dei beni acquisiti, con distinzione dei beni acquistati con fondi propri, acquistati con contribuzioni da parte del Comune di Sergnano o di altri Enti pubblici, ovvero ottenuti tramite donazione/sponsorizzazione.

ART. 10 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al termine della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune di Sergnano l'impianto avuto in gestione in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente costruite, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.
2. Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'Amministrazione Comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio Tecnico Comunale, effettuerà un sopralluogo e redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.
3. Qualora gli impianti oggetto della presente convenzione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al Concessionario ogni

spesa sostenuta dal Comune a tal proposito e riservandosi qualsiasi azione, anche di natura giudiziaria.

4. Nel caso in cui gli impianti diventassero inutilizzabili o inagibili per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo degli impianti, nessun addebito potrà essere avanzato nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
5. Al termine del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale, previa perizia di stima che tenga conto del valore residuo di ammortamento dei beni mobili, può offrire al Concessionario uscente una somma per l'acquisto di beni specificamente individuati, utili a garantire la continuità nella gestione dell'impianto sportivo con eventuali nuovi affidatari.

ART. 11 - REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, ovvero di risolverla in caso di accertata irregolarità a danno delle attività e servizi da erogare ai cittadini ed in caso di mancato rispetto degli obblighi e disposizioni di cui alla presente convenzione.
2. Costituisce facoltà di revoca per giusta causa della presente convenzione qualsiasi violazione delle norme vigenti operata dal Concessionario, senza che da ciò debba derivare alcun obbligo di indennizzo da parte del concedente. Per la procedura di revoca si applica la L. 241/1990 e s.mi.
3. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse non imputabili al Concessionario, il Comune corrisponderà un indennizzo parametrato al valore residuo dei beni strumentali e agli investimenti autorizzati, calcolato sulla base di una perizia tecnica asseverata
4. Le parti hanno facoltà di recedere consensualmente con un preavviso di sei mesi.

ART. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali, che risultassero causati dal personale dipendente e dai fruitori dell'impianto. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.
2. Il Concessionario si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa a garanzia di tutti i soggetti presenti nell'impianto e dei danni prodotti all'impianto stesso, per ogni sinistro, per danni a persone, animali e cose, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, infortunio o molestia a cose e/o persone che possa derivare o accadere durante l'attività di gestione.
3. Copia della polizza, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, deve essere depositata agli atti del settore Affari Generali del Comune di Sergnano.
4. La polizza assicurativa deve essere rispondente ai criteri indicati in sede di manifestazione di interesse. Copia della polizza deve essere inviata all'Ufficio Affari Generali del Comune di Sergnano entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
5. Il mancato rinnovo annuale della polizza assicurativa o la mancata trasmissione della quietanza di pagamento entro 15 giorni dalla scadenza comporta la decadenza immediata della concessione, senza necessità di diffida. Costituisce motivo di revoca per giusta causa il mancato rinnovo alla scadenza della polizza RCT e delle altre polizze obbligatorie per legge.

ART. 13 - PENALITA'

1. Il Concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità in ogni ipotesi di violazione della presente convenzione.
2. Gli Uffici Comunali procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni.
3. Nel caso il Concessionario non adempia alla determinazione impartita dall'Amministrazione Comunale, oppure nel termine prefissato fornisca elementi giudicati inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'irrogazione di una penale di importo pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
4. Qualora nel rapporto dovesse essere comminata l'applicazione di tre penalità, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla revoca della convenzione.

ART.14 - NORMATIVA DI SAFEGUARDING E RIFORMA DELLO SPORT

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs n°39/14, che ha inserito il seguente articolo 25-bis certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro nel D.P.R. n°313/2002. Tale norma dispone: 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del D.P.R. n°313/2002, soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00.
2. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione Comunale, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Nel rispetto del D.Lgs. n°196/2003 e del Regolamento europeo n°679/2016 il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003 e dal Regolamento europeo n°679/2016.

Art. 16 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONVENZIONATI

1. I soggetti convenzionati sono impegnati a trasmettersi reciprocamente gli atti che, comunque, possano avere attinenza con l'attività della convenzione stessa.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore.
2. La presente convenzione non è soggetta agli obblighi di registrazione ai sensi dell'Art.1 della tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. n°131/86.

Letto, confermato e sottoscritto per come segue:

Per il Comune di Sergnano

Per l'Associazione/Società

Documento firmato digitalmente